

Destinatari

Soggetti che prelevano banconote presso la BNS

Zurigo/Berna, 1° maggio 2023

Area Banconote e monete

Disposizioni della Banca nazionale svizzera sul prelievo di banconote

Le presenti disposizioni, valide dal 1° maggio 2023, sostituiscono tutte le disposizioni precedenti.

In base all'articolo 7 capoverso 4 della Legge sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP), la Banca nazionale svizzera (BNS) emana le seguenti disposizioni sul prelievo di banconote.

I prelievi di contante devono essere conformi alle disposizioni indicate qui di seguito, nonché alle Condizioni generali della BNS. In caso di inosservanza, la BNS può negare e/o differire la consegna dei valori. In forza della LUMP, la BNS può emanare ulteriori prescrizioni concernenti prelievi straordinari di banconote che non siano destinati ad approvvigionare il circuito dei pagamenti.

1. Condizioni generali per il prelievo di banconote

1.1. Presupposti

In quanto banca centrale della Svizzera la BNS, attraverso i suoi sportelli di cassa, intrattiene relazioni con banche e imprese di trattamento del contante che dispongono di un conto giro. L'esistenza di un conto giro presso la BNS è un presupposto indispensabile per poter effettuare prelievi di contante. Gli uffici della Confederazione possono utilizzare crediti documentari.

I soggetti titolari di un conto giro possono, assumendosene i rischi e i costi, affidare i prelievi di contante a terzi. In questo caso la BNS deve ricevere un'autorizzazione scritta del mandante in cui è indicato il nome dell'impresa di trasporto valori o del corriere agente.

L'impresa mandataria o il corriere agente devono obbligatoriamente essere accreditati presso la BNS. La rimessa dei valori avviene esclusivamente contro consegna di una ricevuta di prelievo interamente compilata e corredata delle firme originali: cfr. punto 1.2. Ricevuta di prelievo.

1.2. Ricevuta di prelievo

La BNS mette a disposizione un modulo per la ricevuta di prelievo, in cui devono essere fornite le seguenti informazioni.

- Ragione sociale/nome e indirizzo del soggetto titolare del conto giro
- Conto di addebitamento (conto giro o conto di prelievo contante presso la BNS)
- Importo totale del prelievo, in lettere e in cifre
- Tagli richiesti
- Luogo e data
- Timbro e firme legalmente valide
- L'impresa di trasporto valori o il corriere agente compila sul posto la sezione centrale della ricevuta e conferma di aver ricevuto i valori prelevati apponendo la data e la sua firma

Le firme legalmente valide per la ricevuta devono risultare preventivamente apposte in forma autografa sull'apposito modulo messo a disposizione della BNS.

1.3. Copertura

Il conto giro o conto di prelievo contante deve disporre di fondi sufficienti. Responsabile dell'apprestamento e del mantenimento di adeguate disponibilità è il soggetto titolare del conto.

I prelievi possono essere effettuati soltanto se la copertura è sufficiente. Non sono ammessi scoperti di conto.

2. Modalità di prelievo

2.1. Prelievo delle banconote / qualità

Se il cliente esprime il desiderio di ricevere banconote nuove o selezionate (trattate), tale richiesta sarà soddisfatta nella misura del possibile. Non esiste tuttavia un diritto di ricevere esclusivamente banconote nuove o selezionate.

Al fine di assicurare la disponibilità delle banconote, l'importo richiesto deve essere comunicato al relativo sportello di cassa della BNS entro le ore 14.30 del giorno precedente il

prelievo. In caso di prelievo da parte di un'impresa di trasporto è necessario prenotare in anticipo un adeguato spazio orario per le barriere di sicurezza.

La BNS si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni al soggetto titolare del conto se l'importo prelevato è eccezionalmente elevato.

2.2. Quantitativi minimi

Per i prelievi valgono i seguenti quantitativi minimi.

- Tagli da 10 a 100 franchi: pacchetti da 10 mazzette da 100 banconote = 1000 banconote in totale
- Tagli da 200 e 1000 franchi: mazzette da 100 banconote = 100 banconote in totale

La BNS può fissare quantitativi minimi superiori per i soggetti che prelevano grandi volumi di banconote.

2.3. Imballaggio

L'operatore che effettua il prelievo o l'impresa di trasporto da esso incaricata mette a disposizione adeguati materiali di imballaggio: buste safe bag, casse in alluminio o legno, ecc.

I prelievi di grandi quantità da parte di clienti abituali possono anche essere preparati in casse originali BNS, le quali dovranno essere restituite al più tardi in occasione del prelievo successivo.

2.4. Obbligo di diligenza

Valgono le disposizioni della Legge sul riciclaggio di denaro e le norme concernenti l'obbligo di diligenza degli operatori bancari in relazione a prelievi di contante. Il soggetto titolare del conto è responsabile della loro osservanza.

2.5. Prelievi di contante da parte della Confederazione

La regolamentazione dei prelievi di contante da parte della Confederazione è oggetto di una convenzione quadro separata.

3. Verifica delle banconote ricevute

Al ricevimento delle banconote va immediatamente verificata l'integrità degli imballaggi (compresi i sigilli di sicurezza) nonché l'integrità e la completezza dei pacchetti al loro interno. Pacchetti di banconote danneggiati (per esempio con pellicole di imballaggio strappate) sono da lasciare inalterati e da custodire a parte sotto chiave.

3.1. Raccomandazioni per la verifica

La BNS raccomanda:

- a) di effettuare tutti i processi di verifica e conteggio adottando il metodo del doppio controllo in modo interamente verificabile e documentabile;
- b) di effettuare un conteggio per ogni mazzetta di banconote.

Nel caso in cui siano prelevate singole mazzette direttamente dalla BNS, le banconote devono essere contate immediatamente al ricevimento della consegna; altrimenti, devono essere contate contemporaneamente le banconote di tutte e dieci le mazzette all'apertura di ogni pacchetto. Qualora vi siano discrepanze nel conteggio automatico va effettuato anche un conteggio manuale per poter escludere la possibilità che più banconote siano rimaste attaccate insieme.

3.2. Reclami

Ogni irregolarità deve essere comunicata tempestivamente per iscritto alla BNS previo avviso telefonico, descrivendo in modo esauriente i processi di verifica applicati e allegando tutti i documenti disponibili attestanti la verifica (per esempio verbali di conteggio).

In presenza di discrepanze nelle mazzette, vanno inviate alla BNS tutte le fascette del pacchetto corrispondente, mentre nel caso di prelievi per singole mazzette, vanno spedite le fascette di tutte le mazzette contenute nella stessa consegna, contrassegnando quella in cui si è riscontrata la discrepanza.